

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 4138/2015 promossa da:

Fi. Lu., giusta procura a margine dell'atto di citazione rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo D'Avino del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;

attore

nei confronti di

Istituto Vescovile Vinzentinum, in persona dell'amministratore delegato pro tempore dott. Th. Sc., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta rappresentato e difeso dall'avv. Peter Winkler del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;

convenuto

con la chiamata in causa di

A. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Ca. Fo., giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Loner del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;

terza chiamata

Oggetto: risarcimento del danno ex artt. 1218 c.c. e/o 2048 e 2049 c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo

Con atto di citazione di data 25.08.2015 l'attore Fi. Lu. citava innanzi al Tribunale di Bolzano il convenuto Istituto Vescovile Vinzentinum di Bressanone, esponendo:

- di aver frequentato nell'anno 2006/2007 le scuole medie inferiori presso il predetto istituto;

- di essersi infortunato il giorno 07.06.2007 a seguito di uno scontro con altro alunno nel corso di una partita di rugby svoltasi durante la ricreazione;
- di aver subito un danno non patrimoniale e patrimoniale per rottura di un elemento dentale, quantificato complessivamente in E 8.616,83;
- di non avere ricevuto alcun pagamento a titolo di risarcimento del danno da parte del convenuto, salvo un acconto di E 974,72 pagato dall'assicuratore del medesimo.

Ritenendo sussistente la responsabilità dell'Istituto ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, in subordine, ex artt. 2048 e 2049 c.c., in quanto l'infortunio si sarebbe verificato a causa di inadeguato controllo da parte del personale preposto alla vigilanza degli allievi, chiedeva il risarcimento del danno subito, oltre rivalutazione ed interessi di legge.

Con comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa di data 17.11.2015, si costituiva in giudizio l'Istituto Vescovile Vinzentinum contestando l'atto introduttivo attoreo, sostenendo che:

- la ricostruzione della dinamica fornita dall'attore è lacunosa ed imprecisa;
- il pallone usato durante la ricreazione dai ragazzi non è stato messo a disposizione dalla scuola;
- lo scontro è avvenuto durante una partita improvvisata di rugby e a causa di un movimento repentino del compagno Ja. Mi., anch'egli rimasto ferito;
- al momento del sinistro nel cortile della scuola erano presenti degli educatori preposti alla vigilanza;
- non sussiste alcuna culpa in vigilando da parte dell'istituto e ciò in quanto, in concreto, non sarebbe stato possibile impedire l'evento, salvo porre un divieto assoluto agli allievi di svolgere l'attività in questione;
- la responsabilità ex art. 2048 c.c. presuppone la riconducibilità dal danno ad un'azione colposa/dolosa di un altro allievo, oltre alla violazione dell'obbligo di vigilanza a carico della scuola, presupposti insussistenti nel caso de quo.

Per le ragioni esposte, aderendo all'eccezione di prescrizione sollevata dal proprio ente assicuratore A. S.p.a. già in sede stragiudiziale, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicurazione al fine di essere dalla stessa tenuto indenne dalle conseguenze di un'eventuale condanna all'esito del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta di data 01.02.2016 si costituiva in giudizio A. S.p.A., contestando quanto ex adverso formulato, dedotto ed eccepito, ed in particolare:

- eccepiva in via preliminare di merito, la mancanza di copertura assicurativa e la prescrizione dell'azione relativa alla polizza RCT;

- eccepiva la mancanza di responsabilità del convenuto, l'indeterminatezza relativa all'evento lesivo e l'insussistenza di una qualsivoglia responsabilità degli insegnanti per culpa in vigilando,
- eccepiva altresì la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento, sì da poter configurare una responsabilità per culpa in educando dei genitori dello stesso;
- contestava la fondatezza e l'ammontare del quantum delle pretese attoree, sia per quanto riguarda il danno non patrimoniale, che per quanto attiene al danno patrimoniale (anche futuro);
- evidenziava che in sede stragiudiziale, al solo fine transattivo, aveva provveduto a corrispondere all'attore l'importo di E 974,72 a titolo di spese mediche sostenute, pari esattamente all'importo preteso per tale voce di danno, ovvero E 1.218,40, detratto lo scoperto del 20%. Nulla era stato possibile corrispondere a titolo di danno biologico in quanto la polizza infortuni prevede la franchigia del 3% (IP) per un capitale assicurato pari ad E 100.000,00.

Sollevate dunque le eccezioni preliminari sopra evidenziate, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento della concorrente responsabilità dell'attore, con conseguente riduzione delle pretese risarcitorie.

La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni e l'assunzione di CTU medico legale con nomina quale consulente del dott. Giancarlo Bo., specialista in odontoiatria.

All'udienza del 07.06.2018 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. Circa la natura giuridica della responsabilità del convenuto Istituto Vescovile Vinzentinum

L'attore agisce nei confronti del convenuto Istituto ritenendo sussistente una sua responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c., nonché, in subordine, ai sensi dell'art. 2049 c.c. in forza del rapporto di dipendenza instauratosi tra lo stesso e gli educatori deputati alla sorveglianza al momento del sinistro, a loro volta responsabili ai sensi dell'articolo 2048 c.c.

In ipotesi di lesioni subite da un alunno nel corso dell'attività scolastica la giurisprudenza di legittimità ha individuato due distinti profili di responsabilità civile dell'istituto che consegue, in virtù del principio di immedesimazione organica ex art. 28 Cost., a quella dei propri dipendenti tenuti all'osservanza degli obblighi di vigilanza degli alunni.

In primo luogo, nell'ipotesi di lesioni che l'alunno procura a sé stesso, si è ritenuto sussistente una responsabilità di natura contrattuale.

In diverse pronunce la Corte di Cassazione ha evidenziato come con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso l'Istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'alunno a scuola, sorge un vincolo negoziale da cui deriva l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità per tutto il tempo in cui il medesimo fruitore della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (ex multis, Cass. n. 3081/2015 ; Cass. n. 18615/2015). In virtù di tale obbligo, l'istituto scolastico è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ed idonei ad evitare i danni che l'alunno possa provocare a sé stesso, sia all'interno dell'edificio scolastico che nelle sue pertinenze, di cui abbia l'istituto la custodia (Cass. n. 680/2011; Cass. n. 1769/2012; Cass. n. 22752/2013; Cass. n. 23202/2015; vedi inoltre Cass. n. 3695/2016: È principio consolidato di questa Corte che, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruitore della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. 3[^], 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. 3[^], 20 aprile 2010, n. 9325)).

I principi sopra richiamati valgono a maggior ragione nel caso che ci occupa, posto che si tratta di un istituto privato che prevede il pagamento di una retta annuale.

Ne deriva che in simili casi, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola/istituto incombe l'onere di dimostrare che esso è stato determinato da causa non imputabile, né alla scuola/istituto in se considerato, né agli insegnanti e precettori (cfr. Cass. n. 3612/2014; Cass. n. 3695/2016).

In ipotesi, invece, di infortunio provocato dal fatto illecito di un alunno a danno di altro alunno si verte nel campo della responsabilità extracontrattuale. La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 2048 c.c., ai sensi del quale la responsabilità del precettore, e di riflesso quella dell'istituto, è presunta, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.

Sul danneggiato incombe dunque l'onere di provare che il danno è stato cagionato al minore dal fatto illecito di altro alunno durante il tempo in cui lo stesso era affidato alla vigilanza del personale scolastico, mentre spetta all'istituto dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. n. 24997/2008; Cass. n. 2542/2009). La scuola, inoltre, può fornire la prova liberatoria dell'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (Cass. n. 6844/2016).

In ogni caso, la corretta qualificazione della natura giuridica della responsabilità del convenuto istituto appare marginale in quanto, come ha avuto modo di stabilire la Cassazione con la sentenza n. 3695/2016 sopra richiamata: Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori.

Ciò premesso, va quindi esaminato se sussista in concreto una responsabilità del convenuto.

3. Risultanze istruttorie

All'esito dell'istruttoria possono dirsi provate le seguenti circostanze:

L'attore, dodicenne all'epoca del sinistro, era iscritto presso l'Istituto Vescovile Vinzentinum, ove frequentava le scuole medie inferiori.

In data 7 giugno 2007, durante la ricreazione, tra le ore 13.30 e 14.30 nel cortile dell'istituto si trovavano circa 40/50 ragazzi (testi Co.), sorvegliati da tre educatori (teste Ro.; doc 5 di parte convenuta; n.b. la circostanza che gli educatori Ro. e Br., sentiti a 10 anni di distanza dall'evento non avessero ricordi specifici in relazione al sinistro o alla loro effettiva presenza in cortile, non appare sintomatico della propria negligenza, come allegato dall'attore, ma appare una normale conseguenza del lungo tempo trascorso dall'evento alla loro audizione).

Una decina di alunni, tra i quali l'attore, avevano organizzato una partita di un gioco simile al rugby (testi Mi. e Co.) all'interno dell'area contraddistinta indicativamente dai numeri 8, 7, 6, 5 e 3 della piantina in atti (doc. 4 convenuto), utilizzando un pallone che non era stato messo a disposizione degli alunni dall'istituto.

La partita era stata improvvisata dagli studenti e nessuno degli educatori presenti ha dato indicazioni ai ragazzi (testi Mi. e Co.)

Non risulta che in precedenza si fossero verificati incidenti.

Dopo circa 5 minuti dall'inizio della partita, durante un'azione di gioco, l'attore veniva a scontrarsi con altro alunno (Mi. Ja.) a causa di un movimento repentino dello stesso (teste Mi.: ...davanti a me c'era un gruppo di avversari, mi sono girato su me stesso cercando un passaggio. Non mi sono accorto della presenza di Lu. perché alle mie spalle. Ci siamo scontrati nel momento esatto in cui mi sono girato).

Entrambi i ragazzi rimanevano feriti (testi Mi. e Co.)

L'attore riportava la frattura dell'incisivo mediale superiore sinistro (docc. 3-4 di parte attrice e CTU a firma del dott. Gi. Bo., assunta in corso di causa).

4. Assenza di responsabilità dell'Istituto Vescovile Vinzentinum

Nel corso dell'istruttoria è emerso chiaramente che l'impatto non è avvenuto durante un'azione o movimento caratteristico dello sport del rugby e che presupponeva il necessario contatto fisico tra i partecipanti, quale, ad esempio, un placcaggio o una mischia, bensì durante un normale movimento dell'alunno Mi. che, del tutto involontariamente, nell'intento di schivare alcuni avversari, si girava su se stesso e si scontrava con l'attore, che si muoveva alle sue spalle.

Il cambio repentino di direzione di un giocatore in possesso della palla è un movimento tipico di numerosi sport, quali, ad esempio, il calcio, il basket e la pallamano. È fatto notorio che nello svolgimento di una partita di simili sport, in cui i cui componenti delle squadre si muovono tutti all'interno dei medesimi spazi fisici sul campo di gioco, il contatto involontario tra giocatori, a volte anche della medesima squadra, sia di per sé inevitabile; nonostante ciò, non si può di certo dire che gli sport indicati debbano essere ritenuti sport violenti, di contatto o, comunque, a tal punto pericolosi da dover essere vietati in un contesto scolastico; a maggior ragione se si considera che gli stessi sono inseriti nei programmi di educazione fisica.

Appare quindi nella fattispecie del tutto irrilevante che si trattasse o meno di una partita di rugby in quanto lo scontro, che non è stato minimamente connotato da violenza, sarebbe potuto capitare nel corso di una normale azione di gioco di qualsiasi sport di squadra con la palla.

Per tale ragione, trattandosi di uno scontro repentino, avvenuto senza colpa di alcuno dei giocatori, va esclusa l'incidenza causale della presenza o meno degli educatori e dell'esercizio dell'effettiva vigilanza, rispetto all'azione che ha cagionato il danno (Cass. n. 6848/2016: ..non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco ; principio analogo è stato espresso anche da Cass. n. 1322/2016).

In particolare, si ritiene che, per la particolare dinamica che ha portato allo scontro, anche ove gli educatori fossero stati presenti o avessero diretto personalmente la partita, sarebbe stata loro preclusa ogni possibilità di evitare l'evento, se non mediante il divieto assoluto di praticare qualsiasi sport di squadra con palla; divieto che, oltre che eccessivo in considerazione dell'età dei ragazzi, in assenza della prova che le condotte dei partecipanti fossero violente o eccessivamente esuberanti, appare francamente incompatibile con la finalità dell'ora di ricreazione che è proprio quella di consentire agli scolari di svagarsi.

Per le ragioni esposto le domande attoree vanno respinte.

5. Spese di lite

In ragione dell'esito del giudizio, l'attore dovrà essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto Istituto e della chiamata A. S.p.a.. Il sig. Fi., infatti, agendo in giudizio nei confronti del convenuto proponendo domande poi rivelatesi infondate, ha dato causa alla chiamata della compagnia assicurativa.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da E 5.201,00 ad E 26.000,00.

Le spese relative alla CTU assunta, vengono poste definitivamente a carico dell'attore, con obbligo dello stesso di restituire alle controparti, quanto da queste eventualmente corrisposto al consulente.

P.Q.M.

il Tribunale di Bolzano, nella persona del giudice unico dott. Morris Recla, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,

1) rigetta le domande svolte da Fi. Lu. nei confronti dell'Istituto Vescovile Vinzentinum;

2) condanna Fi. Lu. a rifondere all'Istituto Vescovile Vinzentinum le spese del presente giudizio che vengono liquidate in E 4.835,00 per compenso di avvocato, oltre ad E 237,00 per anticipazioni ed E 427,00 per spese di CTP, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;

3) condanna Fi. Lu. a rifondere ad A. S.p.a. le spese del presente giudizio che vengono liquidate in E 4.835,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;

4) pone definitivamente a carico di Fi. Lu. le spese di CTU come liquidate con decreto di data 23.02.2018, con sua condanna alla restituzione alle altre parti di quanto da queste eventualmente corrisposto al consulente.

Così deciso in Bolzano, il 31 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.